

Codice A1820C

D.D. 20 dicembre 2024, n. 2767

R.D. 523/1904 - Autorizzazione idraulica - Pratica n°N1398 Ditta ERTA srl - Movimentazione materiale lapideo torr. Sessera in prossimità del manufatto di scarico del canale di restituzione dell'impianto idroelettrico in comune di COGGIOLA (BI).



ATTO DD 2767/A1820C/2024

DEL 20/12/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: R.D. 523/1904 – Autorizzazione idraulica – Pratica n°N1398 Ditta ERTA srl - Movimentazione materiale lapideo torr. Sessera in prossimità del manufatto di scarico del canale di restituzione dell'impianto idroelettrico in comune di COGGIOLA (BI).

In data 17/12/2024 al protocollo n°60070/A1820C è pervenuta l'istanza della Ditta ERTA srl per il rilascio di autorizzazione idraulica, per i lavori di movimentazione di 25 m³ di materiale lapideo nel torr. Sessera, in prossimità del manufatto di scarico del canale di restituzione dell'impianto idroelettrico in comune di COGGIOLA (BI); poiché i lavori interferiscono con il corso d'acqua demaniale denominato torrente Sessera, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904;

considerato che i lavori in oggetto riguardano il ripristino dell'efficienza del manufatto di scarico del canale di restituzione dell'impianto idroelettrico concessionato, non si è provveduto alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Coggiola per 15 giorni consecutivi;

preso atto che in data 16/12/2024 la Ditta ERTA srl ha richiesto alla Provincia di Biella il parere di compatibilità con la fauna acquatica (ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010, modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011 e s.m.i.), tale nota è pervenuta in data 17/12/2024 al protocollo n°60359/A1820C; preso inoltre atto per le vie brevi che la Provincia di Biella provvederà al rilascio del citato parere di compatibilità;

in data 19/12/2024 è stato effettuato un sopralluogo da parte di funzionari del Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, al fine di verificare lo stato dei luoghi a seguito di richiesta di intervento;

a seguito del sopralluogo e dell'esame della richiesta trasmessa, si è ritenuta ammissibile la realizzazione dei lavori in argomento nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di Legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2 comma 3 del Regolamento regionale n.14/R del 6/12/2004, così come modificato dal Regolamento regionale n.2/R del 4/04/2011.

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET;
- artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- art.13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12;
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 3/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 12 dicembre 2022 n. 10/R - Regolamento regionale recante " Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l' utilizzo dei beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni".;
- D. Lgs. 25/05/2016 n.97 e la Circolare del Settore trasparenza ed Anticorruzione prot. n.737/SA0001 del 03/08/2016;
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- Deliberazione della Giunta Regionale del 17 ottobre 2016, n°1-4046 "Disciplina del sistema dei controlli interni";
- Deliberazione della Giunta Regionale 30 ottobre 2020, n. 6-2173 "Indirizzi interpretativi inerenti alla nozione di opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua" di cui alla lettera o) del punto 7 dell'Allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006".;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta ERTA srl ad eseguire i lavori in oggetto di movimentazione di 25 m³ di materiale lapideo nel torr. Sessera, in prossimità del manufatto di scarico del canale di restituzione dell'impianto idroelettrico in comune di COGGIOLA (BI), ai sensi e per effetti dell'art. 97 del R.D. 25/7/1904 n. 523, come meglio specificati negli elaborati allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

1. gli interventi in oggetto devono essere realizzati nelle località ed in conformità di quanto indicato nell'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto ex art. 96 RD 523/1904, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto allegato all'istanza, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli;
3. premesso che i lavori dovranno essere eseguiti in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso soggetto autorizzato l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
4. nel caso di condizioni atmosferiche avverse qualsiasi lavorazione dovrà essere sospesa e l'area demaniale dovrà essere immediatamente sgomberata;
5. la Ditta Erta srl autorizzata è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
6. è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
7. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
8. la presente autorizzazione ha validità a decorrere dalla data di emissione del presente provvedimento fino al 31/12/2027, e limitatamente al periodo stabilito dalle vigenti Leggi in materia. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
9. la Ditta autorizzata dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli, a mezzo di posta elettronica certificata, la data di inizio e di ultimazione di ogni singolo intervento, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
10. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua sopra nominato;
11. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
12. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori, trattandosi del ripristino dell'efficienza del manufatto di scarico del canale di

restituzione dell'impianto idroelettrico concessionato.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Il Funzionario estensore:

Ing. Maurizio di Lella

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli